

Roma, 21 febbraio 2020

Prot. n. 19/2020/SG/MF

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Ai Segretari regionali e territoriali con delega alla sanità pubblica

Oggetto: **Sanità Pubblica - Riconosciuta esperienza per lavoro externalizzato**

Care amiche e cari amici,

a titolo informativo ritengo utile segnalarvi che con una recente pronuncia (sentenza n. 20/2020 con decisione del 5 novembre 2019 in allegato) la Corte costituzionale ha riconosciuto legittima, ai fini del concorso pubblico, la valutazione dell'attività externalizzata svolta per il Servizio sanitario nazionale da dipendenti di cooperative o società di somministrazione.

Finora, le disposizioni nazionali in materia di valutazione dei titoli conferivano alla commissione esaminatrice un ampio margine di discrezionalità, tale che potevano essere scartati gli elementi del curriculum formativo e professionale ritenuti poco qualificanti rispetto all'incarico da ricoprire.

Ciò significa che una/un lavoratrice/lavoratore, impiegato in un'azienda o ente del Servizio sanitario nazionale attraverso processi di externalizzazione, nel partecipare ad un concorso pubblico per ricoprire un ruolo vacante, avrebbe potuto vedersi non riconosciuti gli anni di servizio già prestati.

Successivamente, la legge regionale n. 4/2017 della Regione Lazio (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale) è intervenuta sulla discrezionalità valutativa, **stabilendo l'obbligo per la commissione esaminatrice di attribuire un punteggio all'attività svolta in externalizzazione**; tale punteggio viene conferito come elemento distinto e specifico del curriculum formativo e professionale ed è parametrato agli anni di lavoro svolto.

La Corte costituzionale, chiamata ad esaminare la legittimità della legge menzionata, su ricorso sostenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato, **riconosce che le Regioni hanno la facoltà di selezionare quali attività professionali premiare con un punteggio**, in quanto esercitano così la propria competenza concorrente in materia di "tutela della salute" (art. 117, co. 3, Cost.).

Si individua, infatti, una vera e propria esigenza di adeguare la valutazione dei titoli alle evoluzioni intervenute nel sistema organizzativo e funzionale del Servizio sanitario regionale.

A fronte del progressivo aumento dei processi di esternalizzazione, pur non avendo un rapporto diretto con il datore di lavoro pubblico, i lavoratori impiegati in queste attività hanno prestato assistenza diretta o indiretta ai pazienti, ed hanno così contribuito a garantire i livelli essenziali di assistenza.

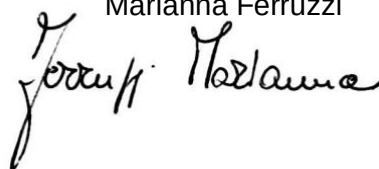
Questa è la ragione per cui la Corte costituzionale ritiene corretto attribuire un punteggio specifico ed obbligatorio all'esperienza di lavoro esternalizzato.

Viene precisato, inoltre, che non viene meno la discrezionalità propria della commissione valutatrice: qualora l'esperienza curriculare maturata non sia in linea con il profilo individuato dal concorso pubblico, la commissione può decidere in quali termini e in quale misura essa concorrerà all'attribuzione del punteggio globale.

Confidando che quanto sopra illustrato possa esservi utile nell'azione sindacale, cari saluti.

La Segretaria Nazionale

Marianna Ferruzzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ferruzzi Marianna", written in a cursive style.